



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-07-2020 (punto N 105)

Delibera N 1037 del 27-07-2020

Proponente
MONICA BARNI
DIREZIONE CULTURA E RICERCA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Daniela VOLPI
Estensore CRISTINA CECCHERELLI
Oggetto

D.G.R. 368/2019 recante "Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento. Art.9 comma 2 L.R. n. 77 2017". Modifica.

Presenti
VITTORIO BUGLI VINCENZO STEFANO CIUOFFO
CECCARELLI
FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

Assenti
ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A
B	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato B

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

VISTA la la L.R. 77/2017 art.9 comma 2 che introduce l' articolo 2 bis nella L.R. 59/2007 che al comma 6 prevede quanto segue:

“6. per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 è istituito l'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale.

7. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 6 i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

8. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per poter ricevere contributi pubblici regionali.

9. L'elenco è aggiornato annualmente. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento”;

VISTA la D.G.R. 368/2019 recante “Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento. Art. 9 comma 2 L.R. n. 77 2017”;

CONSIDERATO che a seguito di quanto emerso nel corso delle primo anno di applicazione della delibera, posta anche in correlazione con i criteri adottati per l'erogazione dei contributi statali e regionali, è emersa la necessità di un maggiore dettaglio relativamente alle modalità e gli adempimenti per l'iscrizione all'elenco di cui all'allegato A della suindicata delibera, che agli elementi prescrittivi per l'assolvimento del rispetto dei requisiti minimi di cui all'Allegato B della stessa ed in particolare:

•relativamente all'allegato A della D.G.R. n.368/2019 al punto 3 (modalità per l'aggiornamento dell'elenco) si rende necessario aggiungere il seguente punto:

“3.2 Nel caso in cui nel corso dell'anno si debba ricorrere alla chiusura di una casa rifugio ed aprirne un'altra, al momento dell'aggiornamento dell'elenco di cui al punto precedente, la nuova struttura potrà essere considerata in continuità di servizio qualora la chiusura non sia superiore a tre mesi e che il numero dei posti letto non diminuisca rispetto alla precedente”;

•relativamente all'allegato B della D.G.R. n.368/2019 agli articoli 7 (Flusso informativo) e 12 (Flusso informativo) si rende necessario, dopo il primo capoverso degli elementi prescrittivi, aggiungere il seguente:

“Nelle more di prima iscrizione all'elenco di una nuova struttura, la partecipazione al sistema di rilevazione dati dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere verrà attestata tramite una preiscrizione al suindicato sistema che verrà poi formalizzata a seguito di iscrizione all'elenco”;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco regionale dei Centri antiviolenza e Case rifugio e per il suo aggiornamento, modificate come indicato in premessa e che sostituisce l'allegato A alla D.G.R. n. 368/2019;

2. di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi prescrittivi per l'assolvimento del rispetto dei requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio di cui all'Intesa 24/11/2014, per l'iscrizione all'elenco, modificati come indicato in premessa e che sostituisce l'allegato B alla D.G.R. n. 368/2019;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA**

La Dirigente Responsabile
Daniela Volpi
Il Direttore
Roberto Ferrari